

(N. 1900)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 settembre 1951 (V. Stampato N. 2109)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 OTTOBRE 1951

Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni:

a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.

La medesima norma vale anche per i fab-

bricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario;

b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.

Per la città di Venezia — centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano — oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1° luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati.

La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformità alla disposizione dell'articolo 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1952, l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati è fissata in ragione del 5 per cento.

Le sovrimposte, comunale e provinciale, sul reddito dei fabbricati possono, dalla stessa data, essere applicate fino ai limiti risultanti dalla seguente tabella:

*Per i Comuni:*

limite normale . . . . .	L.	3,50 %
eccedenza . . . . .	»	3,50 %
<hr/>		
secondo limite . . . . .	»	7 %
ulteriore eccedenza . . . . .	»	2 %
<hr/>		
terzo limite . . . . .	»	9 %
<hr/>		

*Per le Provincie:*

limite normale . . . . .	L.	7,50 %
eccedenza . . . . .	»	1,75 %
<hr/>		
secondo limite . . . . .	L.	9,25 %
ulteriore eccedenza . . . . .	»	1,75 %
<hr/>		
terzo limite . . . . .	L.	11 %
<hr/>		

La sovrimposta a favore delle Camere di commercio è fissata nella misura massima di lire 0,055 per ogni cento lire di reddito dei fabbricati.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.